



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente
Dott. Giovanna Gianì	Consigliere
Dott. Maria Aversano	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6663 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1* ,

difesa dall'Avv.. Mastrantoni Davide, dall'Avv. Petrosemolò Margherita e dall'Avv. Annoni Marco;

Attore in opposizione

E

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_2* ,

difesa dall'Avv. Castelli Luciano e dall'Avv. Covucci Dario;

Convenuto in opposizione

OGGETTO: opposizione avverso il decreto n. 8765/2024 dell'11.11.2024 della Corte d'Appello di Roma, I sez.civile, con cui è stata dichiarata l'efficacia esecutiva in Italia del lodo arbitrale straniero emesso a Santiago del Cile il 14.7.2022 all'esito del procedimento arbitrale n. 24735/JPA, amministrato dalla Camera di commercio Internazionale tra *CP_1* e "Gestione Conessioni srl- Agenzia en Chile"

FATTO E DIRITTO



§1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, **Parte_1** presentava opposizione, ai sensi dell'art. 840 cpc, avverso il Decreto in oggetto con cui era stata dichiarata l'immediata esecutività in Italia del lodo arbitrale straniero emesso a Santiago del Cile il 14.7.2022 all'esito del procedimento arbitrale n. 24735/JPA, amministrato dalla Camera di commercio Internazionale tra **CP_1** e "Gestione Concessioni srl- Agencia en Chile".

L'opponente contestava il provvedimento sulla base del duplice motivo della violazione dell'articolo IV della Convenzione di New York e dell'art. 839 2° co. Cpc, per aver la **CP_1** depositato in prima istanza una copia semplice del **CP_2** priva dell'attestazione di autenticità ovvero di conformità all'originale, e del difetto di giurisdizione del giudice italiano e conseguente carenza di interesse ad agire della **Pt_2** per avere quest'ultima eletto il Tribunale di Santiago del Cile quale foro esclusivo per l'esecutività delle obbligazioni soggette ad esecuzione giudiziaria, e instava per la sospensione dell'esecutività del decreto gravato.

Pt_2, costituitasi, contestava le argomentazioni di controparte, instando per il rigetto dell'opposizione.

La Corte, all'esito del sub- procedimento, in accoglimento dell'istanza dell'opponente, disponeva la sospensione provvisoria dell'esecutività del decreto opposto.

Successivamente, all'udienza di comparizione delle parti nella fase di merito del 14.5.2025, parte opposta (**CP_1**) dichiarava di aderire all'eccezione pregiudiziale proposta dalla controparte (opponente **Parte_1**) concernente il difetto formale del lodo prodotto e parte opponente insisteva nell'accoglimento dell'opposizione.

§2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

Quanto al principale motivo di opposizione, relativo al difetto dei requisiti formali del lodo depositato in prima istanza, si osserva che in tema di riconoscimento del lodo arbitrale straniero il rispetto dei requisiti formali di presentazione dell'istanza di esecutività del lodo, prescritti dall'art. 839 cpc, *configura non già una condizione dell'azione ma un presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda al momento dell'instaurazione del procedimento, e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice;* in tal senso si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui *In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, questa Corte ha costantemente affermato che la produzione del compromesso, **in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10***



giugno 1958 e dall'art. 839, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale necessario per la valida introduzione del giudizio, la cui sussistenza dev'essere verificata anche d'ufficio da parte del giudice, quale requisito formale di procedibilità della domanda, con riferimento al momento dell'instaurazione del procedimento, indipendentemente da eccezioni o deduzioni della controparte (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 4/05/1998, n. 4417; 20/09/1995, n. 9980; 12/11/1992, n. 12187). In applicazione di tale principio, è stata ritenuta **insufficiente, ai fini della procedibilità della domanda, la produzione di una copia fotostatica non autenticata, indipendentemente dalla mancata contestazione della sua conformità all'originale** (cfr. Cass., Sez. I, 12/02/1987, n. 1526), così come la produzione di una copia del compromesso recante una certificazione di conformità all'originale proveniente da persona non identificabile, escludendosi anche la possibilità di rimettere la causa in istruttoria per consentire all'opposto la produzione dell'originale o di una copia conforme (cfr. Cass., Sez. I, 23/07/2009, n. 17291). (v. Cassazione n. 16701/ 2020 – in motivazione).

Inoltre, si rileva che **l'art. 3** della Convenzione di New York del 1958 statuisce che *Ciascuno Stato contraente riconoscerà l'autorità d'una sentenza e ne accorderà l'esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio, dove la sentenza è invocata, secondo le condizioni stabilite negli articoli seguenti*; e **l'art. 4**, in punto di requisiti dell'istanza di esecutività del lodo, statuisce che *Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione menzionati nell'articolo precedente, la parte che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda:*

-l'originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell'originale che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità;

-l'originale della convenzione, di cui all'articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità.

-Ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua ufficiale del paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti in quella lingua. La traduzione deve essere certificata da un traduttore ufficiale o giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare.

Nel caso di specie si rileva che la versione depositata da parte opposta (sub D) risulta una copia di un documento recante in calce tre sottoscrizioni a mano, senza tuttavia riportare alcun elemento che consenta di ritenerlo l'originale del lodo emesso dalla Camera di Commercio internazionale di Santiago del Cile il 14.7.2022 tra le parti; pur a volerla considerare una copia, non se ne ravvisano i caratteri dell'autenticazione richiesti dalla citata normativa di riferimento, rilevandosi al riguardo che nella versione depositata in origine, per come risulta dall'indice depositato da Meridiem con l'integrazione documentale sub D (degli allegati) e dall'all.3 alla memoria di Gestione Concessioni, non risultava un atto di



autenticazione di tale documento; sub D bis dell'integrazione documentale figura, invece, un atto notarile di cd "protocollazione" (a firma del notaio *Persona_1*) che si limita a rappresentare di aver proceduto a protocollare "copia" del lodo definitivo caso cci24735/jpa della camera di commercio internazionale, corte internazionale di arbitrato relativo al caso tra Merdiem Latam Holdings s.l. (Spagna) e Astaldi Concessioni srl – Agencia en Chile" senza alcuna attestazione di conformità del documento in copia al suo originale.

Ne consegue che, alla luce del quadro di riferimento così come interpretato dalla Suprema Corte con i menzionati principi, il deposito della domanda di esecutività ai sensi dell'art. 839 cpc presentata da Meridiem non può essere ritenuta conforme ai requisiti formali di procedibilità richiesti per una sua valida presentazione.

L'espressa adesione nella fase di merito della stessa parte opposta (*Pt_2*) all'eccezione formulata da controparte sui requisiti formali della domanda originaria di esecutività del lodo rende questo aspetto della controversia anche incontestato tra le parti.

L'opposizione deve, pertanto, essere accolta e per l'effetto il decreto opposto deve essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il Decreto n. 8765/2024 dell'11.11.2024 della Corte d'Appello di Roma, I sez.civile, con cui è stata dichiarata l'efficacia esecutiva in Italia del lodo arbitrale straniero emesso a Santiago del Cile il 14.7.2022 all'esito del procedimento arbitrale n. 24735/JPA, amministrato dalla Camera di commercio Internazionale tra *CP_1* e "Gestione Conessioni srl- Agencia en Chile".

Condanna parte opposta, *Controparte_1* , alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura di € 35.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.

Roma, 14.5.2025

Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Aversano

Il Presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto